



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 15 GIUGNO 2022

DELIBERA n. 9

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA CONTINUITA' PROFESSIONALE

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Noccesi,

- a) richiamata la delibera n. 7 del 07.07.2021 con la quale veniva prorogata fino al 31.12.2021 il termine per l'invio dell'autocertificazione allegata alla circolare n. 6/2019 inviata da questo Consiglio in data 18.12.2019;
- b) visto l'art. 1 del D.M. n. 174 del 15.10.2021 del Ministero della Giustizia (*"Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2016, n. 47, recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense"*) che ha soppresso il requisito previsto dall'art 2 comma 2, lettera c) del D.M. n. 47 del 25.02.2016 del Ministero della Giustizia (*"Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense"*);
- c) visto l'art. 2 comma 1 del D.M. n. 47 del 25.02.2016 del Ministero della Giustizia che testualmente dispone *"Il consiglio dell'Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all'Albo, anche a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente"*;
- d) visto che sussiste incertezza sul fatto se il predetto triennio vada considerato a decorrere dall'emanazione del D.M. n. 47 del 25.02.2016 ovvero dall'emanazione del D.M. n. 174 del 15.10.2021;
- e) visto inoltre che l'art. 2 comma 5 del D.M. n. 47 del 25.02.2016 testualmente dispone: *"Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"*;
- f) visto che a oggi non risulta emanato alcun regolamento attuativo inerente le modalità tramite le quali il Consiglio dell'Ordine debba procedere alla suddetta verifica;
- g) vista la propria delibera del 07.12.2021 con la quale aveva deciso di prorogare fino al 30.06.2022 il termine per l'invio dell'autocertificazione della continuità professionale, riservandosi di disporre eventuali ulteriori proroghe fino a quando non verranno chiariti i punti sub d) e f) della parte motiva.

DELIBERA

di prorogare fino al 31.03.2023 il termine per l'invio dell'autocertificazione della continuità professionale, riservandosi di disporre eventuali ulteriori proroghe fino a quando non verranno chiariti i punti sub d) e f) della parte motiva.

Manda la segreteria per la pubblicazione sul sito internet.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,35.

Il Consigliere Segretario f.f.

Il Presidente